

RICONOSCIMENTO E GESTIONE DI PERDITE OCCULTE

- 1) In caso di lettura che evidenzi un consumo almeno 100 mc e comunque superiore del 50% rispetto al consumo storico dello stesso periodo, il personale del Gestore incaricato della lettura ne deve dare segnalazione all'utente finale, se presente al momento della lettura, oppure lasciare e/o spedire presso l'indirizzo di fornitura e/o recapito un apposito avviso, invitandolo a verificare il corretto funzionamento dell'impianto idraulico interno. Il Gestore provvederà ad indicare esplicitamente nella bolletta la possibile esistenza di una perdita con indicazione della facoltà da parte dell'utente finale di richiedere il riconoscimento come perdita occulta dei consumi. In mancanza di fatturazione entro 25 (venticinque) giorni lavorativi dalla rilevazione dei consumi il Gestore ha l'obbligo di comunicare entro lo stesso periodo l'eventuale perdita per raccomandata A/R o altro mezzo idoneo a certificare il ricevimento della comunicazione.
- 2) L'istanza di riconoscimento della perdita occulta, corredata da idonea documentazione, anche fotografica, dovrà essere presentata, di norma, entro il termine di scadenza del pagamento indicato in fattura. Il ricalcolo sarà concesso una sola volta per ciascuna utenza ogni 365 (trecentosessantacinque) giorni solari da calcolarsi a partire dalla precedente richiesta.
- 3) Qualora si verificano ulteriori perdite entro i 365 (trecentosessantacinque) giorni solari dalla precedente richiesta, e successive alla prima, pur non venendo riconosciute, relativamente al periodo intercorrente tra la prima data nella quale si presume che possa essere iniziata la perdita fino alla data di avvenuta riparazione, sui consumi eccedenti il consumo storico non sarà applicata la quota relativa ai servizi di fognatura e depurazione. Su tutto il consumo del periodo saranno applicate le tariffe dell'acquedotto secondo gli scaglioni della tipologia tariffaria di appartenenza.
- 4) Dopo l'accoglimento di tre istanze di perdita l'utente finale dovrà dare evidenza di aver provveduto al rifacimento dell'impianto interno.
- 5) La riduzione tariffaria dovuta alla perdita sarà applicata sui consumi eccedenti il consumo storico, relativamente al periodo di ricostruzione dalla data nella quale si presume che possa essere iniziata la perdita, in conseguenza di un evento determinabile con certezza, fino alla data di avvenuta riparazione. Non si può, in ogni caso, partire da una data antecedente l'ultima lettura effettiva fatturata non contestata entro i termini di scadenza della relativa bolletta.
- 6) Il Gestore applica le tariffe vigenti al consumo corrispondente a quello storico per tutto il periodo di ricostruzione. Al consumo eccedente sarà applicata, con esclusione dei corrispettivi per fognature e depurazione, laddove la dispersione non è defluita in fognatura, la tariffa della prima fascia tariffaria o seconda, per gli utenti finali domestici residenti, della categoria di appartenenza fino al raggiungimento di un consumo pari a dieci volte il consumo storico dell'utente finale per tutto il periodo di ricostruzione. Per i consumi ulteriori sarà applicata una tariffa pari ad un decimo di quella della prima fascia tariffaria o seconda, per gli utenti finali domestici residenti, della categoria di appartenenza. Per le utenze con unica fascia tariffaria si applica la tariffa scontata del 20% fino al raggiungimento di un consumo pari a dieci volte il consumo storico. Per i consumi ulteriori sarà adottata una tariffa pari ad un decimo di quella da applicare.
- 7) Nessun'altra riduzione tariffaria sarà applicata.